

DELIBERAZIONE DELLA DIRETTRICE GENERALE

(Nominata con D.P.G.R.T. n. 105 del 25/06/2025)

N° 182 del 23/06/2026

Oggetto: Convenzione tra l'Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Centro e l'Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO) per la collaborazione ad eventi per la realizzazione di screening congiunti (c.d. Multiscreening) e di promozione/sensibilizzazione sugli screening mediante l'utilizzo di mezzi mobili		
Struttura Proponente	S.S. programmazione e Gestione Risorse Economiche	Cristina Gheri
	Responsabile del procedimento	Manola Turci
	Estensore	
Allegati n. 1		

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE



Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio

Eseguibile a norma di Legge dal 23/06/2026

Pubblicato a norma di Legge il 23/06/2026

Inviato al Collegio Sindacale il 23/06/2026

LA DIRETTRICE GENERALE

di questo Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 105 del 25/06/2025

Visti:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 14 dicembre 2017, n. 74 recante “Disciplina dell’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO)”;
- la Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 di parere favorevole sullo statuto e regolamento dell’ISPRO;
- la Delibera DG ISPRO n. 150 del 31 maggio 2018 di presa d’atto della Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 sopra menzionata;
- la Delibera DG ISPRO n. 277 del 11 ottobre 2021 con la quale è stato modificato lo Statuto Aziendale, il Regolamento di organizzazione e funzionamento e l’organigramma dell’Istituto adottati con delibera del Direttore Generale n. 150 del 31/05/2018 e già modificati con Delibera del Direttore Generale n. 11 del 13/01/2020;

Premesso che:

- Le Pubbliche Amministrazioni sono chiamate ad improntare la loro azione a criteri di efficacia, efficienza e economicità;
- ISPRO ha interesse a concludere contratti/convenzioni con Enti privati e Pubblici in quanto strumenti atti a favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa, una migliore qualità dei servizi prestati e realizzare maggiori economie;
- Il DM 12 marzo 2019 ha introdotto il Nuovo Sistema di Garanzia (NSG) per il monitoraggio dell’assistenza sanitaria come strumento che consente, con le informazioni ad oggi disponibili sul NSIS (nuovo sistema informativo sanitario), di verificare secondo le dimensioni dell’equità, dell’efficacia, e dell’appropriatezza che tutti i cittadini italiani ricevano le cure e le prestazioni rientranti nei LEA;
- Il NSG individua 88 indicatori e di questi 16 sono specifici per la Macro area Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica. L’indicatore P15C è specifico per i tre screening oncologici organizzati (cervice uterina, mammella, colon retto) ed ha lo scopo di monitorare e valutare in modo sintetico le performance di estensione e adesione;
- il Piano oncologico nazionale 2023-2027 dispone, relativamente alla prevenzione secondaria, il potenziamento dei programmi organizzati di screening;
- la DGRT n. 1257 del 30/10/2023, avente ad oggetto “*Piano pluriennale di sviluppo ed innovazione dei programmi di screening oncologici: approvazione*”, evidenzia come la prevenzione oncologica rappresenti uno degli strumenti fondamentali per la lotta alle patologie neoplastiche, confermando pertanto, la necessità di promuovere ulteriori azioni di potenziamento dei programmi organizzati di screening oncologico;

Ricordato che:

- le DGRT n. 1342/2004 e n. 1235/2012 riconoscono ISPRO quale Centro di Riferimento Regionale per la prevenzione oncologica (CRRPO) che esercita una funzione di consulenza e supporto metodologico alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana per l’attività aziendale dei programmi di screening come da DGRT n. 1359/1996;
- ISPRO ai sensi della richiamata DGRT n. 1342/2004 svolge funzione di monitoraggio e controllo di qualità dei programmi di screening oncologico per i tumori della mammella, della cervice uterina e per i tumori del colon-retto, oltre a fornire interventi di carattere integrativo alle Aziende Sanitarie tali da garantire il pieno adempimento dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza);
- in forza della Legge regionale 14 dicembre 2017, n. 74, ed in particolare l’art. 3 comma 1, la finalità dell’istituto, nell’ambito del servizio sanitario regionale, consiste nel promuovere, misurare e studiare azioni di prevenzione primaria, secondaria e terziaria dei tumori e di organizzare e

- coordinare, in sinergia con le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale, i percorsi di diagnosi, cura e riabilitazione, nonché i programmi di ricerca in ambito oncologico;
- le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, come previsto dall'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni;
 - ISPRO e l'Azienda USL TC nel corso degli anni hanno stipulato apposite convenzioni per l'attività di screening oncologico e l'Istituto ha svolto e continua a svolgere in collaborazione con i presidi sanitari dell'Azienda, per gli utenti dell'area fiorentina dell'AUSL TC, la gestione dei tre programmi di screening con una organizzazione tale da garantire una adeguata copertura, un soddisfacente rapporto con l'utenza ed il monitoraggio in continuo dei risultati raggiunti;

Preso atto che:

- con DGRT n. 1257 del 31/10/2023 è stato approvato il Piano pluriennale di sviluppo e innovazione dei programmi di screening nel quale sono previste nuove strategie per promuovere la partecipazione della popolazione tra cui quella di offrire più servizi in contemporanea (multiscreening) e più capillari sul territorio;
- l'Istituto è stato coinvolto nel progetto DOMUS nell'ambito dei finanziamenti ex PNRR "THE Tuscany Health Ecosystem" finalizzato a migliorare l'accessibilità agli interventi di prevenzione migliorando la personalizzazione delle cure e creando una rete di servizi, attività e competenze dei professionisti volti a supportarne la continuità del percorso assistenziale (costituzione di Unità di Screening Domiciliari (USD));
- con DGRT 1383/2023, 399/2024 e 621/2026 sono state approvate, in attuazione del DM 8 novembre 2023, le linee strategiche prioritarie in ambito oncologico ed il relativo programma quinquennale delle azioni strategiche del Piano Oncologico Nazionale (PON) che definisce i seguenti obiettivi prioritari:
 - Prevenzione
 - Cura in Rete
 - Diagnostica avanzata e oncologia mutazionale
 - Formazione in oncologia
 - Benessere del percorso oncologico e umanizzazione della cura
 - Ricerca
 - Digitalizzazione in oncologia
- la Regione Toscana, per la realizzazione degli obiettivi prioritari di cui alle suddette DGR mette a disposizione risorse economiche, come previsto dal D.M. 8 novembre 2023, atte a favorire e promuovere sinergie tra le Aziende del territorio toscano per l'individuazione di nuovi modelli organizzativi che, in sintonia anche con gli obiettivi trasversali previsti del Piano Regionale di Prevenzione e dal Piano Nazionale di Prevenzione (PNP) 2020-2025 mirino ad aumentare la partecipazione della popolazione ai programmi organizzati di screening oncologico;
- l'Istituto in virtù della sua specificità e del ruolo di coordinamento degli screening è impegnato, su specifico mandato regionale, nella realizzazione di screening congiunti (c.d. multiscreening) ed eventi di sensibilizzazione e promozione degli screening finalizzati ad accrescere l'adesione ai programmi su tutto il territorio regionale;
- la legge regionale sulla disciplina del servizio sanitario regionale promuove ed incentiva ogni forma di programmazione, concertazione e collaborazione tra le aziende sanitarie al fine di conseguire una qualificazione ed integrazione dell'offerta sanitaria nell'ambito dell'area vasta di riferimento;

Considerato che, in attuazione delle indicazioni strategiche di cui sopra tra i due Enti sono già state atti-

vate, collaborazioni, in ottemperanza alle indicazioni regionali, legate alla centralizzazione per attività di screening oncologico coloretale e alle attività di screening HCV;

Considerato, per quanto sopra rappresentato, necessario pervenire alla stipula di una convenzione tra l'AUSL Toscana Centro ed ISPRO, atta a disciplinare le modalità di realizzazione di eventi di screening congiunto (c.d. Multiscreening) e di eventi di promozione e sensibilizzazione sugli screening, mediante l'utilizzo di mezzi mobili, messi a disposizione di ISPRO sul territorio dell'Azienda, finalizzati anche ad incentivare l'adesione ai suddetti programmi della popolazione eleggibile;

Preso atto che le Direzioni dei due Enti hanno, tramite scambi di corrispondenza, concordato il testo della convenzione allegato di lettera "A" quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto, inoltre, che per la copertura dei costi sostenuti dalle parti connessi alle attività verranno utilizzati i fondi specificamente destinati dalla Regione Toscana per l'implementazione del Piano Nazionale 2023-2027 – PON (DGRT n. 1383/2023), prioritariamente per le azioni di prevenzione "Recupero dei non-responder" e "Iniziativa per la promozione dei cd. Eventi multiscreening".

Stabilito che la convenzione avrà validità fino al 31/12/2026 salvo eventuali rinnovi;

Rilevato che sono stati individuati da parte delle rispettive Direzioni quali Referenti dell'attività, anche ai fini della verifica della corretta esecuzione e della qualità dell'attività erogata, i seguenti dipendenti:

per ISPRO: Dr. Roberto Gusinu Direttore Sanitario o suo delegato
per l'Azienda USL TC: Dr.ssa Daniela Tramalloni Direttore f.f. SOC Screening

Ritenuto, altresì, opportuno, per motivi d'urgenza attinenti alla programmazione degli eventi, dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;

Rilevata la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del procedimento;

Preso atto della sottoscrizione della Direttrice Amministrativa e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e ss.mm.ii.

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama:

1. **Di approvare** lo schema di convenzione tra l'AUSL Toscana Centro ed ISPRO allegato di lettera "A" quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione per la collaborazione ad eventi per la realizzazione di screening congiunti (c.d. Multiscreening) e di promozione/sensibilizzazione sugli screening mediante l'utilizzo di mezzi mobili;
2. **Di stabile** che la convenzione di cui sopra avrà durata fino al 31/12/2026, salvo eventuali rinnovi;
3. **Di rilevare** che per la copertura dei costi sostenuti verranno utilizzati i fondi specificamente destinati dalla Regione Toscana per l'implementazione del Piano Nazionale 2023-2027 – PON (DGRT n. 1383/2023);

4. **Di individuare** per ISPRO quale Referente organizzativo per la realizzazione delle attività previste in convenzione il Dr. Roberto Gusinu, Direttore Sanitario o suo delegato;
5. **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42 comma 4 della L.R.T. 40/2005;
6. **Di trasmettere** il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. Toscana n. 40/2005 contemporaneamente all'inoltro all'albo di pubblicità degli atti di questo Istituto.

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Roberto Gusinu

LA DIRETTRICE AMMINISTRATIVA
Dr.ssa Antonella Valeri

LA DIRETTRICE GENERALE
Dr.ssa Simona Dei

Elenco allegati

Allegato A Schema di convenzione AUSL Toscana Centro - ISPRO per la collaborazione ad eventi per la realizzazione di screening congiunti (c.d. Multiscreening) e di promozione/sensibilizzazione sugli screening mediante l'utilizzo di mezzi mobili

Pag. 33

STRUTTURE AZIENDALI DA PARTECIPARE:

S.C. Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica - ISPRO

S.C. Prevenzione Secondaria Screening - ISPRO

S.S. Programmazione e Gestione Risorse Economiche – ISPRO

S.S. Area Infermieristica

S.S. Area Tecnico Sanitaria

**CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE AD EVENTI PER LA
REALIZZAZIONE DI SCREENING CONGIUNTI (C.D.
MULTISCREENING) E DI PROMOZIONE/SENSIBILIZZAZIONE
SUGLI SCREENING MEDIANTE L'UTILIZZO DI MEZZI MOBILI**

TRA

L'Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica, con sede legale a Firenze, via Cosimo il Vecchio n. 2 C.F. 94158910482 e P.IVA 05872050488, d'ora innanzi denominato "*Istituto o Ispro*", nella persona della Direttrice Generale e Legale Rappresentante, Dott.ssa Simona Dei, nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 105 del 25 giugno 2025;

E

L'Azienda Usl Toscana Centro, (d'ora innanzi denominata "*Azienda*"), con sede in Firenze - Piazza S. Maria Nuova, 1 (C.F. e P. IVA 06593810481), nella persona della Dr.ssa Maria Antonietta Ciardetti, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della SOC Approvvigionamento prestazioni, domiciliata per la carica presso la sede della struttura in via di San Salvi 12 in Firenze, delegato alla firma del presente atto dal Direttore Generale, come da Delibera n.

Congiuntamente denominate anche come "Parti";

PREMESSO CHE

- Il DM 12 marzo 2019 ha introdotto il Nuovo Sistema di Garanzia (NSG) per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria come strumento che consente, con le informazioni ad oggi disponibili sul NSIS (nuovo sistema informativo sanitario), di verificare secondo le dimensioni dell'equità, dell'efficacia, e dell'appropriatezza che tutti i cittadini italiani

ricevano le cure e le prestazioni rientranti nei LEA.

- Il NSG individua 88 indicatori e di questi 16 sono specifici per la Macro area Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica. L'indicatore P15C è specifico per i tre screening oncologici organizzati (cervice uterina, mammella, colon retto) ed ha lo scopo di monitorare e valutare in modo sintetico le performance di estensione e adesione;
- Gli obiettivi degli screening oncologici della Regione Toscana, monitorati tramite il Nuovo Sistema di Garanzia (NSG) del Ministero della Salute, puntano a raggiungere e superare le soglie ministeriali di copertura dell'invito e dell'adesione effettiva della popolazione asintomatica, per garantire la diagnosi precoce e ridurre la mortalità
- in base alla Legge regionale 14 dicembre 2017, n. 74, ed in particolare l'art. 3 comma 1, la finalità dell'istituto, nell'ambito del servizio sanitario regionale, consiste nel promuovere, misurare e studiare azioni di prevenzione primaria, secondaria e terziaria dei tumori e di organizzare e coordinare, in sinergia con le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale, i percorsi di diagnosi, cura e riabilitazione, nonché i programmi di ricerca in ambito oncologico;
- ISPRO e l'Azienda USL TC nel corso degli anni hanno stipulato apposite convenzioni per l'attività di screening oncologico e l'Istituto ha svolto e continua a svolgere in collaborazione con i presidi sanitari dell'Azienda, per gli utenti dell'area fiorentina dell'AUSL TC, la gestione dei tre programmi di screening con una organizzazione efficiente tale da garantire una adeguata copertura, un soddisfacente rapporto con l'utenza

ed il monitoraggio in continuo dei risultati raggiunti;

– con DGRT n. 1257 del 31/10/2023 è stato approvato il Piano pluriennale di sviluppo e innovazione dei programmi di screening nel quale sono previste nuove strategie per promuovere la partecipazione della popolazione tra cui quella di offrire più servizi in contemporanea (multiscreening) e più capillari sul territorio;

– l'Istituto è stato coinvolto nel progetto DOMUS nell'ambito dei finanziamenti ex PNRR "THE Tuscany Health Ecosystem" finalizzato a migliorare l'accessibilità agli interventi di prevenzione migliorando la personalizzazione delle cure e creando una rete di servizi, attività e competenze dei professionisti volti a supportarne la continuità del percorso assistenziale (costituzione di Unità di Screening Domiciliari (USD)).

– con DGRT n. 1383/2023 e n. 399/2024 sono state approvate, in attuazione del DM 8 novembre 2023, le linee strategiche prioritarie in ambito oncologico ed il relativo programma quinquennale delle azioni strategiche del Piano Oncologico Nazionale (PON) che definisce i seguenti obiettivi prioritari:

- Prevenzione
- Cura in Rete
- Diagnostica avanzata e oncologia mutazionale
- Formazione in oncologia
- Benessere del percorso oncologico e umanizzazione della cura
- Ricerca
- Digitalizzazione in oncologia

- La Regione Toscana, ha inteso assegnare alle Aziende e agli Enti del SSR, a titolo di Fondo per l’implementazione del Piano Oncologico Nazionale le risorse regionali a tali attività destinate, individuando ISPRO in qualità di capofila il destinatario di tale contributo. In virtù di ciò, l’Istituto ha sottoscritto con le Aziende Sanitarie della RT tra cui l’AUSL TC apposita convenzione, approvata con Delibera DG ISPRO 82/2025 e Delibera DG AUSLTC n. 371/2026 finalizzata alla collaborazione e ripartizione delle risorse per la realizzazione delle azioni strategiche previste dal PON tra le quali, nello specifico “Recupero dei non responder” nell’ambito dell’obiettivo “Prevenzione” tramite interventi di sensibilizzazione utenti e “Iniziativa per la promozione dei cd. Eventi multiscreening”, sempre nell’ambito del citato obiettivo, tramite la realizzazione di almeno due eventi;

RICORDATO CHE

- l’Istituto in virtù della sua specificità e del ruolo di coordinamento degli screening è impegnato, su specifico mandato regionale, nella realizzazione di screening congiunti (c.d. multiscreening) ed eventi di sensibilizzazione e promozione degli screening finalizzati ad accrescere l’adesione ai programmi su tutto il territorio regionale;
- la legge regionale sulla disciplina del servizio sanitario regionale promuove ed incentiva ogni forma di programmazione, concertazione e collaborazione tra le aziende sanitarie al fine di conseguire una qualificazione ed integrazione dell’offerta sanitaria nell’ambito dell’area vasta di riferimento;

- la DGRT n. 399 del 08/04/2024 impegna le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario regionale, di concerto con ISPRO e con la Direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, ad adottare tutte le azioni atte a dare attuazione a quanto previsto nelle linee strategiche per l'attuazione del Piano Oncologico Nazionale come dettagliate nell'Allegato di lettera A) "Azioni strategiche PON", in un'ottica di collaborazione congiunta e sinergia di sistema;
- le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, come previsto dall'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO CHE

- con mail del 25 febbraio 2026 l'PAUSL TC ha manifestato la necessità di formalizzare con atto convenzionale la collaborazione in parola al fine di regolamentarne gli aspetti giuridici ed economici connessi;
- ISPRO ha quindi proposto all'Azienda la stipula di apposita convenzione per la collaborazione al progetto di realizzazione di eventi di screening congiunto (c.d. Multiscreening) e di promozione e sensibilizzazione, in conformità alle disposizioni regionali;
- l'Azienda si è resa disponibile ad assicurare la propria collaborazione alla realizzazione degli eventi di screening congiunto, di eventi di promozione e sensibilizzazione sugli screening sul proprio territorio, mediante l'utilizzo di mezzi mobili messi a disposizione di ISPRO, nel rispetto delle condizioni previste dal presente atto;
- il presente accordo di collaborazione esula dal campo dell'applicazione

del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) ai sensi dell'art. 7, comma 4, del citato codice;

TUTTO CIO' PREMESSO TRA LE PARTI COME SOPRA

RAPPRESENTATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse e gli eventuali allegati (es. modulo rendiconto accessi), anche non materialmente acclusi, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione e ne costituiscono il primo patto.

2. Le informazioni contenute nelle premesse sono volte a mettere a fattore comune tra le Parti gli obiettivi perseguiti con il presente accordo.

Art. 2 – Oggetto

1. Il presente atto è volto alla disciplina delle modalità di realizzazione di eventi di screening congiunto (c.d. Multiscreening) e di eventi di promozione e sensibilizzazione sugli screening, mediante l'utilizzo di mezzi mobili, messi a disposizione di ISPRO sul territorio dell'Azienda, finalizzati ad incentivare l'adesione ai suddetti programmi della popolazione eleggibile.

2. In linea di massima, le parti si rendono disponibili a realizzare eventi di prevenzione oncologica nell'arco dell'anno sul territorio dell'Azienda, distribuiti in modo sostanzialmente omogeneo durante le varie mensilità, per una durata massima di n. 8 ore ciascuno.

3. A bordo dei mezzi si prevede, di norma, la presenza di n. 3 unità di personale, sanitario dell'area comparto individuati in base all'oggetto dell'evento, un Dirigente Medico di riferimento e una unità di personale amministrativo dell'area comparto, dipendenti e a rapporto esclusivo. Quest'ultimo può, eventualmente,

prestare la propria attività dalla propria sede di lavoro. L'attività del personale (della Dirigenza medica e/o del comparto amministrativo) potrà essere resa anche prima o dopo lo svolgimento dell'evento.

4. L'attività suddetta può essere resa sia dal personale di ISPRO che dal personale dell'Azienda, a seconda delle disponibilità manifestate dai medesimi, dalla distanza territoriale nonché dalla raggiungibilità delle località nelle quali verranno svolte le singole iniziative, in base a specifica programmazione semestrale concordata di volta in volta tra le Parti con adeguato anticipo ed in base alle modalità organizzative (in orario/fuori orario) autorizzate dai Responsabili/Dipartimenti di afferenza in base alle specifiche esigenze organizzative.

Art. 3 – Prestazioni/attività

1. La gestione e l'invio degli inviti per gli utenti eleggibili per gli screening effettuabili a bordo dei mezzi mobili, con riferimento ai tumori della cervice uterina e ai tumori della mammella, è disposta dall'Azienda, con riferimento alla SOC Screening.

2. Sulla base della programmazione dei singoli eventi, è assicurato lo svolgimento delle seguenti attività:

- effettuazione esame di screening mammografico/cervicale tramite esecuzione PAP TEST/HPV;
- effettuazione test HCV e relativa refertazione;
- consegna e riconsegna dei kit per l'effettuazione del test per la ricerca del sangue occulto nelle feci;
- conservazione e successivo trasporto dei campioni (HPV, PAP TEST e FOBT) al Laboratorio ISPRO;

- registrazione dei test di screening somministrati durante l’evento, a fronte della lista degli utenti prenotati. In caso di somministrazione in favore di utenti non preventivamente prenotati i relativi nominativi sono inseriti nell’elenco a cura dei medesimi professionisti presenti durante l’evento, previa verifica dei criteri di eleggibilità vigenti (solo residenti o domiciliati sanitari in territorio afferente all’Azienda);
- attività divulgativa e sensibilizzazione ai percorsi di screening e corretti stili di vita;
- Info point per verifica eleggibilità e partecipazione ai programmi di screening;
- prestazioni di supporto amministrativo alle attività di prevenzione oncologica erogate.

3. Le refertazioni dei test somministrati, ad eccezione del test HCV, non sono effettuabili a bordo dei mezzi attrezzati ed è predisposta dalle Strutture organizzative competenti dell’Azienda/ISPRO.

4. In caso di eventuali risposte “*positive*” (utenti presi in carico dall’Azienda risultati positivi ai test di screening) la relativa comunicazione all’utente per la successiva prosecuzione dell’iter diagnostico e terapeutico è posta a carico dell’Azienda. A tal proposito, la complessiva gestione dei richiami per il “*secondo livello*” è posta sempre a carico dell’Azienda.

5. La registrazione delle prestazioni erogate nel flusso informativo regionale “Programmi di screening (SCR)” seguirà le modalità procedurali per i programmi di screening.

Art. 4 – Modalità e termini di svolgimento

1. Ove in base alla programmazione del singolo evento concordata tra le Parti, spettati all'Azienda la messa a disposizione del personale, in tutto o in parte, questo è individuato dal Direttore della Struttura/Dipartimento di afferenza e garantiscono, tramite turnazione preventivamente programmata, prestazioni specialistiche tramite copertura dei turni (diurni) attraverso modalità compatibili e programmate in base all'articolazione dell'orario di lavoro presso l'Azienda ed alle prioritarie esigenze di servizio, nel rispetto della necessaria turnazione istituzionale e della normativa sui riposi.

2. La partecipazione del personale viene, pertanto, stabilita sulla base di un programma concordato preventivamente con adeguato anticipo tra i referenti convenzionali delle parti e definito di volta in volta, sulla base di contenuti dell'evento che andrà a realizzarsi.

3. I nominativi del personale AUSLTC da inviare in turno devono essere comunicati ad ISPRO tramite il Referente convenzionale individuato ai fini della programmazione dell'attività, tramite apposito elenco che individui il personale afferente all'Area della Dirigenza Medica (radiologi, ginecologi, ecc.), al personale sanitario dell'area comparto (tecnici di radiologia, ostetriche, infermieri, ecc.), ed il personale amministrativo dell'area comparto, coinvolto nell'evento.

4. L'attività viene resa dal personale secondo le modalità organizzative e le procedure in vigore presso i due Enti

Art. 5 –Impegni delle parti

1. L'Istituto assume l'obbligo di mettere a disposizione dell'evento programmato, i mezzi mobili di proprietà, dotati di materiali, attrezzature tecnico-sanitarie e quant'altro utile e di supporto per l'espletamento delle attività che devono essere rese nell'ambito dello specifico evento, garantendo, per ogni elemento coinvolto,

la piena idoneità tecnica e la conformità alle norme, in base ad accordi preventivi tra i referenti convenzionali individuati. Il personale è responsabile della corretta gestione e della tutela dei beni aziendali ricevuti in uso.

2. La fornitura dei kit e del materiale di consumo sarà garantita dall'Istituto o dall'Azienda di volta in volta sulla base dei contenuti dell'evento e della programmazione dello stesso, garantendo la piena idoneità tecnica e la conformità alle norme.

3. ISPRO assicura, per il tramite di un proprio referente con funzioni di coordinamento organizzativo e di raccordo, di seguito "Responsabile organizzativo", lo svolgimento delle attività di supporto organizzativo connesse alle attività di screening effettuate presso l'unità mobile. Le predette funzioni hanno natura esclusivamente organizzativa e non comportano attribuzione di poteri gerarchici o di direzione tecnico-professionale, né assunzione di responsabilità sanitarie, gestionali o in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che restano in capo ai soggetti a ciò tenuti secondo la normativa vigente e alle rispettive amministrazioni di appartenenza.

4. Altre eventuali forniture/materiali, attività, azioni e quanto altro utile alla realizzazione dell'evento non espressamente richiamati potranno essere forniti ed effettuati dall'Istituto o dall'Azienda di volta in volta sulla base dei contenuti dell'evento e della programmazione dello stesso, tramite preventiva condivisione tra i rispettivi referenti convenzionali individuati che concorderanno le necessità e le rispettive titolarità per ciascun evento.

Art. 6 –Aspetti economici

1. Per la copertura dei costi sostenuti dalle parti connessi alle attività di cui agli

articoli precedenti, verranno utilizzati i fondi specificamente destinati dalla Regione Toscana per l'implementazione del Piano Nazionale 2023-2027 – PON (DGRT n. 1383/2023), prioritariamente per le azioni di prevenzione “Recupero dei non-responder” e “Iniziative per la promozione dei cd. Eventi multiscreening”. Per la copertura dei costi sostenuti direttamente dall'Azienda viene concordato tra le parti un importo preventivo di € 30.000,00 annuali, suscettibile di variazione in base all'effettiva rendicontazione dei costi sostenuti per l'attività resa nell'ambito della presente collaborazione sempre tenendo conto dei vincoli annuali del finanziamento assegnato dalla Regione Toscana ad ISPRO.

2. I costi suddetti saranno rendicontati secondo gli schemi allegati alla convenzione sottoscritta dalle parti in data 10/04/2026 per la gestione delle linee strategiche prioritarie in ambito oncologico in attuazione del Piano Oncologico Nazionale 2023-2027 (art. 2) e in premessa richiamata. Le modalità di erogazione del contributo a conclusione delle attività annuali rese, seguiranno quanto previsto all'art. 4 della suddetta convenzione.

Art. 7 - Referenti

1. Le Parti individuano quali Referenti dell'attività oggetto della presente convenzione, rispettivamente:

- per l'Istituto: Responsabile organizzativo: il Direttore Sanitario o suo delegato;
- per l'Azienda: Dr.ssa Daniela Tramalloni Direttore f.f. SOC Screening.

Art. 8 – Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e sorveglianza sanitaria

1. Le Parti, nell'ambito delle proprie competenze, dovranno attuare le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione infortuni,

sorveglianza sanitaria, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 smi.

2. ISPRO dovrà garantire che i luoghi di lavoro e le attrezzature utilizzate per l'attività oggetto della convenzione, siano idonei al lavoro da svolgere e mantenute regolarmente.

3. Azienda e ISPRO, ciascuna per il personale afferente, dovranno adibire alle attività i lavoratori in possesso di idonea informazione, formazione e addestramento necessari allo svolgimento delle attività previste, secondo la propria valutazione dei rischi.

4. Azienda e ISPRO, ciascuna per il personale afferente, garantirà che i propri professionisti siano idonei alla mansione per le attività oggetto del presente accordo.

5. ISPRO, tramite i propri professionisti, si impegna a fornire le informazioni sui pericoli presenti consegnando la specifica Informativa, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle procedure di lavoro legate alle attività oggetto del presente accordo e le procedure di emergenza ed evacuazione (es. piano di emergenza). In caso di emergenza i lavoratori dell'Azienda dovranno attenersi alle indicazioni fornite dal personale ISPRO e alle indicazioni (es. segnaletica di sicurezza) presenti negli ambienti di lavoro.

6. Azienda e ISPRO metteranno a disposizione, ciascuna per il personale afferente, gli idonei dispositivi di protezione individuale, in relazione alle proprie valutazioni di rischio specifico.

7. Tutti i lavoratori sono tenuti ad utilizzare le attrezzature, i DPI e DM previsti per lo svolgimento della propria dell'attività, in conformità al manuale d'uso e

manutenzione degli stessi e ad attenersi alle procedure, protocolli ed indicazioni ricevute da ISPRO.

8. In caso di infortunio ogni lavoratore dovrà informare immediatamente il proprio dirigente e il referente per gli adempimenti del caso, nonché attivarsi senza ritardo, entro i termini di legge, ai fini della denuncia. Ogni lavoratore dovrà attenersi alle disposizioni dell'Azienda di appartenenza, comunicando l'evento secondo le normali procedure aziendali.

9. I lavoratori dell'Azienda sono tenuti ad indossare divisa e tessera di riconoscimento fornite dall'Azienda di appartenenza.

10. Il presente articolo sostituisce il documento di coordinamento fra Azienda e ISPRO del 25/11/2025, che verrà aggiornato dalle parti a seguito dell'approvazione della presente convenzione.

Art. 9 – Adempimenti di radioprotezione

1. Se l'attività oggetto della presente convenzione non comporta l'esposizione a radiazioni ionizzanti del professionista dell'Azienda nessun atto è dovuto in relazione al D.Lgs. n. 101/2020.

2. Qualora durante le attività oggetto della presente convenzione il professionista coinvolto, già classificato esposto alle radiazioni ionizzanti ai sensi del D.Lgs. n. 101/2020, si trovi ad operare in zone classificate dell'Istituto, si applica quanto riportato nel documento "Coordinamento di radioprotezione ai sensi degli articoli 112 e 113 del Decreto Legislativo 101/2020 e ss.mm.ii", allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale (**Allegato 1**).

3. Negli altri casi in cui il professionista dell'Azienda sia classificato non esposto e si trovi ad operare nelle zone classificate dell'Istituto, l'Istituto tramite i dirigenti che svolgono e dirigono le attività, ed i preposti che vi sovrintendono,

rende edotti i lavoratori dipendenti da terzi, che svolgono nell'ambito aziendale attività diverse da quelle proprie dei lavoratori esposti, dei rischi specifici da radiazioni esistenti nei luoghi in cui sono chiamati a prestare la loro opera. L'Istituto fornisce ai predetti lavoratori gli eventuali necessari mezzi di protezione e si assicura dell'impiego di tali mezzi.

4. Il professionista si impegna a rispettare le norme interne di comportamento e radioprotezione predisposte dall'Istituto e dagli Esperti di Radioprotezione.

5. Il professionista deve osservare le norme e i regolamenti aziendali in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di uso degli eventuali dispositivi di protezione collettivi e individuali messi a sua disposizione.

6. Al termine dell'attività, il professionista AUSLTC deve riconsegnare i dosimetri ed eventuali dispositivi di protezione individuale e/o collettiva durevoli eventualmente assegnatogli, qualora forniti da ISPRO.

7. Il professionista è tenuto a seguire le modalità di consegna, tenuta, ritiro dei dosimetri individuali, ed al rispetto delle modalità di utilizzo e si impegna a rispettare le norme interne di radioprotezione predisposte.

8. IL referente convenzionale fornisce agli Esperti di Radioprotezione dell'AUSLTC i nominativi dei lavoratori che sono destinati ad operare in zone classificate per rischio da radiazione.

Art. 10 – Responsabilità civile verso terzi

1. La gestione delle eventuali richieste risarcitorie per responsabilità civile verso terzi derivanti dalle attività oggetto della presente convenzione è attribuita all'Azienda USLTC, quale soggetto titolare della presa in carico del paziente,

restando l'eventuale responsabilità dei professionisti interessati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. Qualora l'Azienda USLTC riceva richieste risarcitorie relative a danni verificatisi a bordo dei mezzi mobili di ISPRO, la stessa provvede a darne immediata comunicazione all'Istituto, mediante PEC, informandone contestualmente il soggetto richiedente.

3. Qualora, all'esito dell'istruttoria ovvero sulla base di accertamento condiviso tra le parti o definitivo in sede giudiziale/stragiudiziale, la responsabilità risulti esclusivamente ascrivibile all'Istituto ovvero ai suoi mezzi, strutture o dipendenti, l'Istituto si impegna a tenere indenne e a manlevare l'Azienda USL TC da ogni conseguente pretesa risarcitoria, onere o spesa direttamente connessi al sinistro.

4. Qualora la responsabilità risulti, secondo le modalità indicate al comma 3, esclusivamente ascrivibile al personale messo a disposizione dall'Azienda USLTC, quest'ultima si impegna a tenere indenne e a manlevare l'Azienda USL TC da ogni conseguente pretesa risarcitoria, onere o spesa direttamente connessi al sinistro.

5. Resta ferma, nei casi di responsabilità concorrente, la ripartizione delle rispettive responsabilità secondo l'accertamento dei fatti e la normativa vigente.

6. Le parti si impegnano a collaborare lealmente nella gestione degli eventuali sinistri, fornendosi reciprocamente e tempestivamente la documentazione e le informazioni utile alla ricostruzione dei fatti.

7. Eventuali protocolli operativi di dettaglio potranno essere definiti con separato accordo tra le parti.

Art. 11 Trattamento dei dati

1.L'Azienda è titolare del trattamento dei propri dati mentre l'Istituto è

individuato quale responsabile del trattamento (**Allegato 2**).

2. Le Parti danno atto che nell'ambito della presente convenzione è previsto il trattamento di dati personali di pazienti dell'Azienda. A tal proposito, il dirigente/professionista che opera sul mezzo mobile viene autorizzato al trattamento su nomina del Responsabile del trattamento dell'Azienda.

3. La presente convenzione è sottoposta al rispetto del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché della libera circolazione di tali dati e alla relativa normativa italiana (D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, e Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali).

4. L'Azienda provvede a fornire le necessarie istruzioni operative per il trattamento dei dati ai sensi degli artt. 29 e 32 del GDPR.

5. L'Azienda si obbliga, comunque, ad informare i propri dipendenti che i loro dati personali, necessari per lo svolgimento dell'attività, sono comunicati all'Istituto.

Art. 12- Prevenzione della corruzione e trasparenza

Le parti si impegnano a rispettare, nell'esecuzione delle proprie obbligazioni, le specifiche norme di riferimento in materia di anticorruzione, anche per quanto riguarda il divieto *pantouflage* (L. n. 190/2012 e successivi decreti attuativi, in particolare DPR n. 62/2013 e D.Lgs n. 33/2013) e a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui alla normativa vigente. Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla normativa vigente (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso),

sarà considerato un inadempimento rilevante e darà diritto a ciascuna delle parti di risolvere anticipatamente il presente Accordo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cc., senza alcun preavviso e senza ulteriori obblighi o responsabilità, mediante PEC contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari – dimostrati anche in base a notizie riportate dalla stampa o da altri mezzi di comunicazione – comprovanti l'inadempimento in questione, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Le parti si attengono al rispetto dei codici di comportamento, atti conosciuti dalle parti in quanto pubblicati on-line nei siti istituzionali, Sezione "Amministrazione Trasparente".

Le parti sono tenute altresì a garantire l'assenza di cause di incompatibilità del personale eventualmente impiegato, ai sensi della L. 662/96 e/o del Decreto Legislativo 165/2001 art. 53, e L.412/91.

Nell'attività di cui al presente accordo le Parti e i professionisti coinvolti:

- si astengono dal prendere decisioni e svolgere attività che possano configurare un conflitto d'interessi, ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 e della normativa di riferimento;
- rispettano le misure previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;
- sono soggetti all'osservanza del segreto professionale e d'ufficio e daranno il consenso al trattamento dei loro dati personali, strettamente connesso ai compiti demandati.

Art. 13 - Decorrenza e durata, rinnovo-proroga e modifiche

1. La presente convenzione decorre dalla data di apposizione dell'ultima firma in formato digitale ed avrà validità fino al 31/12/2027 (rendicontazione attività

ultima annualità di riferimento entro 30/09/2028).

2. Le Parti danno atto che alle prestazioni eventualmente rese in data antecedente alla sottoscrizione, si applicano modalità e termini previsti dal presente atto.

3. La Convenzione può essere rinnovata previo scambio di note a mezzo PEC tra le Parti, per un periodo da concordarsi preventivamente in base alle reciproche esigenze organizzative ed istituzionali previo scambio di note a mezzo PEC tra le Parti, per un periodo da concordarsi preventivamente in base alle reciproche esigenze organizzative ed istituzionali non superiore al periodo di validità della convenzione PON sottoscritta tra le parti, qualora fossero necessarie modifiche organizzative e procedurali.

4. Eventuali modifiche non sostanziali al presente atto potranno essere concordate tra le parti e formalizzate a mezzo PEC.

5. Le parti potranno altresì concordare una proroga di n. 6 mesi alla scadenza della convenzione, da formalizzarsi tramite note a mezzo PEC.

Art. 14 – Risoluzione e Recesso

1. La presente Convenzione potrà essere risolta anticipatamente ai sensi degli artt. 1463 e seguenti del codice civile, qualora una delle Parti dichiari l'impossibilità di prosecuzione per causa non imputabile alla stessa, senza che ciò comporti alcun diritto ad avanzare, nei confronti dell'altra Parte, pretese risarcitorie

2. In caso di grave inadempimento delle attività di cui alla presente Convenzione, per causa imputabile ad una delle Parti, l'altra Parte può chiedere la risoluzione anticipata, ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del codice civile, salvo sempre il risarcimento del danno.

3. I contraenti si riservano reciprocamente la facoltà di recedere dalla presente Convenzione, senza che ciò comporti oneri ulteriori, mediante preavviso di trenta giorni, da notificarsi a mezzo di PEC.

4. Le parti concordano che anche in caso di risoluzione/recesso, sarà comunque garantita la copertura dei costi effettivamente sostenuti dall'Azienda per le attività rese nell'ambito della collaborazione, secondo le modalità regolamentate nel presente atto e nella convenzione "PON" sottoscritta tra le parti alla quale si rimanda., previa rendicontazione.

Art. 15 – Foro Competente

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia possa nascere in merito all'interpretazione ed esecuzione del presente atto.

2. Nel caso in cui non sia possibile giungere ad un accordo, per qualsiasi controversia esecuzione che dovesse sorgere in merito all'applicazione relativa alla presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Firenze

Art. 16 – Registrazione e Bollo

1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 art. 5 c. 2 e s.m.i. ed è comunque soggetta a imposta di bollo sin dall'origine per l'importo di Euro 16 ogni 100 righe ai sensi dell'art. 2 allegato A- Tariffa (Parte I) del D.P.R. 642/1972 e s.m.i. da assolversi virtualmente con oneri a carico dell'Istituto come da Autorizzazione Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Firenze n. 51765 del 7/11/2008.

Art. 17 – Sottoscrizione digitale

Come disposto dall'art. 15, comma 2 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 il presente atto è sottoscritto tra le Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto

Istituto Per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica

LA DIRETTRICE GENERALE

(Dr.ssa Simona Dei)

(firmato digitalmente)

Azienda Usl Toscana Centro

Il Direttore SOC Approvvigionamento Prestazioni

(Dr.ssa Maria Antonietta Ciardetti)

(firmato digitalmente)

ALLEGATO 1

Coordinamento di radioprotezione ai sensi degli articoli 112 e 113 del Decreto Legislativo 101/2020 ss.mm.ii.

TRA

ISPRO, con sede legale a Firenze - Via Cosimo Il Vecchio n. 2 - P.IVA - C.F. 05872050488 - 94158910482, rappresentata legalmente dalla Dott.ssa Simona Dei, in qualità di Direttore Generale, di seguito denominato “ESERCENTE”

E

Azienda Usl Toscana Centro, con sede legale in Firenze-50100, Piazza S. Maria Nuova, n.1, (C.F.eP.IVA:06593810481), nella persona del Direttore Generale e Legale rappresentante, Ing. Valerio Mari, di seguito denominata “ENTE”;

PREMESSE

Il presente documento è redatto al fine di effettuare un coordinamento di radioprotezione tra ENTE e ESERCENTE che disciplini gli aspetti specifici connessi agli obblighi previsti dagli art. 112 e 113 del Decreto Legislativo 101/2020 riguardo ai lavoratori esterni, che svolgono attività presso le zone classificate dell'ESERCENTE.

SICONVIENE QUANTO SEGUE:

Art.1-Lavoratore

Il lavoratore dell'ENTE, già classificato esposto ai sensi del D.Lgs. 101/2020 e che svolge una attività presso le zone classificate dell'ESERCENTE, è configurato come “lavoratore esterno” ai sensi dell'art. 7 – comma 80 del Decreto Legislativo 101/2020. Nel seguito del testo si fa riferimento a “lavoratore esterno” con il termine generico di “lavoratore”.

Art.2 – Dichiarazioni ENTE

Ai sensi dell'art.112 del Decreto Legislativo 101/2020, l'ENTE dichiara che:

- è stata effettuata una valutazione preventiva del rischio radiologico per il lavoratore, e l'Esperto in Radioprotezione dell'ENTE ha classificato lo stesso quale “Lavoratore esposto”, esposto a rischio di irraggiamento esterno (art. 112 comma 1.a e art. 112 comma 1.b);
- i lavoratori sono stati resi edotti, nell'ambito di un programma di informazione e formazione finalizzato alla radioprotezione, delle norme di protezione sanitaria e delle altre informazioni di cui all'articolo 111 del D.Lgs. 101/2020 (art. 112 come 1.e);

- il lavoratore è regolarmente sottoposto a sorveglianza sanitaria tramite Medico Autorizzato con visite mediche periodiche effettuate con frequenza almeno annuale (art. 112 comma 1.g) ed è stato riconosciuto idoneo da un Medico Autorizzato al tipo di rischio connesso con la prestazione stessa;
- fornirà mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale ai lavoratori (dosimetri a petto per valutazione di dose efficace al corpo intero da esposizione a raggi X in radiodiagnostica) e concorda che da parte dell'ESERCENTE vengano forniti ai lavoratori gli appropriati dispositivi di protezione individuale per le attività svolte presso l'ESERCENTE (art. 112 comma 1.h). Nell'evenienza dell'utilizzo di DPI anti-X personalizzati (ad esempio occhiali con lenti graduate, corpetti o collari speciali o personalizzati) il lavoratore deve utilizzare quelli forniti dell'ENTE oppure chiedere all'ESERCENTE di fornirne di equivalenti; l'ESERCENTE si riserva la possibilità di assegnare ulteriori mezzi di sorveglianza dosimetrica per il monitoraggio dell'attività.
- le valutazioni di dose del lavoratore esterno di categoria B saranno effettuate e trasmesse dall'Esperto di radioprotezione dell'ENTE al datore di lavoro dell'ENTE;
- qualora il lavoratore sia classificato in categoria "A" provvede ad istituire il Libretto Personale di Radioprotezione di cui all'articolo 112 comma 2 e a consegnarlo al lavoratore, e si assicura della sua compilazione (art. 112 comma 1.i). Le valutazioni di dose saranno riportate nel Libretto Personale di Radioprotezione da parte dell'Esperto di Radioprotezione dell'ENTE;
- propone come vincolo di dose per il lavoratore, sentito l'Esperto in Radioprotezione, 1.5 mSv di dose efficace e 3/10 del presente limite annuale di dose per la dose equivalente a ciascun organo incluso il cristallino, in ragione di anno-uomo e proporzionalmente per periodi di frequenza inferiori all'anno (art. 112 comma 1.l);
- provvede alla valutazione periodica della dose individuale e alla registrazione nelle schede personali dosimetriche (art. 112 comma 1.f);
- acquisisce dall'ESERCENTE le informazioni sui rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti esistenti nella zona classificata in cui il lavoratore esterno è destinato a operare e sulle misure di prevenzione, protezione e di emergenza da adottarsi in relazione alla attività da svolgere, e le trasmette ai lavoratori (art. 112 comma 1.m);
- comunica all'Esperto in Radioprotezione dell'ENTE stesso, i nominativi dei lavoratori che parteciperanno alle attività disciplinate dal presente accordo
- comunica all'ESERCENTE i nominativi dei lavoratori che parteciperanno alle attività disciplinate dal presente accordo
- gli Esperto in Radioprotezione dell'ENTE, per le attività oggetto del presente documento, sono:
Dott. Silvia Mazzocchi
e-mail: silvia.mazzocchi@uslcentro.toscana.it
iscritto all'Elenco Nominativo degli Esperti in Radioprotezione con abilitazione di grado 3° e numero d'ordine 30416;
Dott. Luca Bernardi
e-mail: luca.bernardi@uslcentro.toscana.it
iscritto all'Elenco Nominativo degli Esperti in Radioprotezione con abilitazione di grado 3° e numero d'ordine 30317;

Art.3– DichiarazioniESERCENTE

Aisensidell'art.113–DecretoLgs101/2020, l'ESERCENTE dichiara che:

- garantisce la tutela dai rischi derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti ai sensi del presente documento (Art.113 comma 1);
- il lavoratore, all'interno delle zone classificate dell'ESERCENTE, effettua la seguente attività ed è esposto al seguente rischio specifico: attività di screening mammografico su apparecchi radiologici con tubi a raggi X, rischio di esposizione esterna a raggi X;
- mette a disposizione dell'ENTE e del lavoratore le norme interne di protezione e sicurezza emanate ai sensi dell'art.109 – comma 6.c del suddetto decreto, che il lavoratore è tenuto a rispettare (Art 113 comma 2.de Art.112 comma1.m);
- è fornita al lavoratore, adeguata formazione e informazione sui rischi specifici connessi alle attività da espletare (Art.113 comma 2.c e Art. 113 comma 2.d);
- sono forniti al lavoratore, per le sole attività svolte presso l'ESERCENTE, i DPI adeguati alle attività da svolgersi secondo le indicazioni dell'Esperto in Radioprotezione (Art. 113 comma 2.e). Nell'evenienza dell'utilizzo di DPI anti-X personalizzati (ad esempio occhiali con lenti graduate, corpetti o collari speciali o personalizzati) il lavoratore deve utilizzare quelli forniti dall'ENTE oppure chiedere all'ESERCENTE di fornirne di equivalenti; l'ESERCENTE si riserva la possibilità di assegnare ulteriori mezzi di sorveglianza dosimetrica per il monitoraggio dell'attività.
- Di concerto con il proprio Esperto in Radioprotezione, conferma di ritenere adeguata la classificazione indicata dall'ENTE in relazione alle dosi che il lavoratore può ricevere (Art. 113 comma 2.i);
- Concorda con il vincolo di dose proposto dall'ENTE (Art.113comma2.l);
- provvede, per tramite dei Dirigenti e Preposti, alla verifica dell'impiego dei DPI e dei dispositivi di misurazione assegnati (Art. 113 comma 2.e e Art. 113 comma 2.f)
- l'Esperto in Radioprotezione dell'ESERCENTE, per le attività oggetto del presente documento, è il Dott. Simone Busoni e-mail:busonis@aou-careggi.toscana.it; iscritto all'Elenco Nominativo degli esperti in Radioprotezione e con abilitazione di grado 3° e numero d'ordine 30773;

Art.4–Dichiarazioni congiunte ENTE ed ESERCENTE

L'ENTE e l'ESERCENTE congiuntamente concordano che:

- i mezzi di sorveglianza dosimetrica sono forniti dall'ENTE. Quest'ultimo si impegna a far effettuare la valutazione della dose al proprio Esperto in Radioprotezione e a comunicare, immediatamente, all'ESERCENTE ogni situazione che possa portare al superamento di uno qualsiasi dei limiti di dose (Art. 113 comma 2.g);

- qualora le informazioni fornite nell'ambito del presente "Coordinamento di radioprotezione" debbano essere integrate in relazione all'emergere di nuove situazioni di esposizione, ENTE ed ESERCENTE provvederanno tempestivamente a scambiarsi le pertinenti informazioni (art. 11 comma 1.n, art. 113 comma 3.a); in particolare l'ENTE informerà immediatamente l'ESERCENTE nel caso di non idoneità all'attività con esposizione a rischio radiologico manifestatasi in data successiva alla firma del presente documento;
- per quanto riguarda la disciplina generale di cui al D. Lgs.81/2008 e s.m.i., inclusi potenziali rischi di interferenza e aggiornamento del DUVRI, si rimanda all'accordo convenzionale in virtù del quale viene svolta l'attività (art.113 comma 3.a, art. 113 comma 3.b, art. 112 comma 1.n).

(ESERCENTE)

Il Direttore Generale

Istituto per lo studio, la prevenzione

e la rete oncologica

Dott.ssa Simona Dei

(ENTE)

Il Direttore Generale

AUSL Toscana Centro

Ing. Valerio Mari

ALLEGATO 2

ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

TRA

L'Azienda USL Toscana Centro (di seguito anche come "Titolare") sita in Firenze P.zza S. Maria Nuova, 1 50122 (FI), Partita IVA/codice fiscale 06593810481 nella persona della Dr.ssa Daniela Tramalloni non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore f.f. SOC Screening delegata alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. _____ del _____.

E

L'Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica, di seguito denominato ISPRO, con sede legale in Firenze, Via Cosimo il Vecchio, 2, Codice Fiscale 94158910482 e partita IVA 05872050488, PEC (Posta Elettronica Certificata) ispro@postacert.toscana.it, di seguito anche come "Responsabile", rappresentato dal Direttore Generale Dr.ssa Simona Dei, domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto stesso;

congiuntamente indicate come le "Parti";

Premesso che

- l'art. 28, par. 3, del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation), di seguito anche GDPR, prevede che i trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento da parte di un Responsabile del trattamento siano regolati da un contratto o da altro atto giuridico che determini la materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;

- l'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 riconosce, altresì, al Titolare del trattamento la facoltà di avvalersi di uno o più responsabili del trattamento dei dati, che abbiano esperienza, capacità, conoscenza per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del regolamento, anche relativamente al profilo della sicurezza;

l'Accordo tra le parti avente ad oggetto "**CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE AD EVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI SCREENING CONGIUNTI (C.D. MULTISCREENIG) E DI PROMOZIONE/SENSIBILIZZAZIONE SUGLI SCREENING MEDIANTE L'UTILIZZO DI MEZZI MOBILI**", di cui alla Deliberazione DG ISPRO n. ___ del _____ e Deliberazione DG AUSLTC n. ___ del _____, integrata con il presente atto e che comporta il trattamento di dati personali di titolarità dell'Istituto, ai fini del rispetto della normativa che stabilisce che ciascuna persona che tratta dati personali deve essere autorizzata e istruita in merito agli obblighi normativi per la gestione dei suddetti dati durante lo svolgimento delle proprie attività;

- tenuto conto delle attività di trattamento necessarie e/o opportune per dare esecuzione agli obblighi concordati tra le Parti, previa valutazione di quanto imposto dal Regolamento (UE) n. 2016/679, il Titolare ha ritenuto che il Responsabile presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) n. 2016/679 ed a garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle suddette attività di trattamento anche alla luce di quanto previsto dalla Legge regionale Toscana N. 74/2017;
- tale nomina non comporta alcuna modifica della qualifica professionale del Responsabile e/o degli obblighi concordati tra le Parti;

Tutto quanto sopra premesso

l'AUSLTC, in qualità di Titolare del Trattamento, con la presente

NOMINA

in attuazione alle disposizioni del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE (nel seguito "GDPR"), ISPRO, nella persona della Dr.ssa Simona Dei, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore Generale RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 28 del GDPR per il trattamento dei dati personali di cui è Titolare l'Azienda e di cui il Responsabile può venire a conoscenza nell'esercizio delle attività espletate per conto del Titolare medesimo relativamente alle attività di "Convenzione per la collaborazione ad eventi per la realizzazione di screening congiunti (c.d. Multiscreening) e di promozione/sensibilizzazione sugli screening mediante l'utilizzo di mezzi mobili";

Articolo 1 - Natura e finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per la corretta esecuzione delle attività concordate tra le Parti e di cui ai citati rapporti di collaborazione.

Articolo 2 - Categorie di dati personali trattati

Il Responsabile del trattamento per espletare le attività pattuite tra le Parti per conto del Titolare tratta direttamente o anche solo indirettamente le seguenti categorie di dati:

- dati personali, di cui all'art. 4 n. 1 del GDPR;
- dati rientranti nelle categorie "particolari" di dati personali (p.e. dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute, alla vita sessuale, all'orientamento sessuale della persona) di cui all'art. 9 del GDPR;
- dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza di cui all'art. 10 GDPR.

Articolo 3 - Categorie di interessati cui si riferiscono i dati trattati

Per effetto della presente nomina, le categorie di interessati i cui dati personali possono essere trattati, sono:

- dipendenti/collaboratori;
- pazienti/utenti;
- familiari dei pazienti/utenti
- familiari dipendenti/collaboratori;
- personale che opera a qualsiasi titolo e/o in forza di qualsivoglia atto all'interno dell'Istituto.

Articolo 4 - Obbligo alla riservatezza

Trattandosi di dati personali e/o c.d. sensibili (categorie particolari di dati), il responsabile e i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti alla assoluta riservatezza analogamente al segreto professionale e, così come previsto dal D.P.R. 62/2013 che il Responsabile si è impegnato a rispettare, al segreto d'ufficio, e comunque a trattare i dati in maniera confidenziale e riservata, evitando l'eventuale comunicazione e/o conoscenza da parte di soggetti non autorizzati.

Articolo 5 – Disponibilità e uso dei dati

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato da parte del Responsabile:

- i dati non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti e dovranno essere restituiti alla conclusione o revoca dell'incarico, o in qualsiasi momento il Titolare ne faccia richiesta;
- il Responsabile si impegna a non vantare alcun diritto sui dati e sui materiali presi in visione o comunque acquisiti.

Coerentemente con quanto prescritto dal GDPR, è esplicitamente fatto divieto al Responsabile di inviare messaggio pubblicitari, commerciali o promozionali, e comunque di contattare gli “interessati” per finalità diverse da quelle specificate nel presente atto.

Articolo 6 - Cessazione del trattamento

Una volta cessati i trattamenti oggetto della Convenzione nonché di eventuali modifiche o integrazioni alla stessa, e salvo rinnovo, il Responsabile si impegna a restituire al Titolare i dati personali acquisiti, pervenuti a sua conoscenza o da questi elaborati in relazione all'esecuzione del servizio prestato e, solo successivamente, si impegna a cancellarli dai propri archivi oppure distruggerli, ad eccezione dei casi in cui i dati debbano essere conservati in virtù di obblighi di legge. Resta inteso che la dimostrazione delle ragioni che giustificano il protrarsi degli obblighi di conservazione è a carico del Titolare e che le uniche finalità perseguibili con tali dati sono esclusivamente circoscritte a rispondere a tali adempimenti normativi.

Articolo 7 - Validità e Revoca della nomina

La presente nomina avrà validità dalla sua sottoscrizione, dalla quale decorrono tutti gli obblighi posti a carico del

Responsabile del trattamento ai sensi della presente nomina medesima fino alla data di cessazione degli effetti del medesimo contratto per qualsivoglia causa, momento a partire dal quale anche la presente nomina si intenderà aver cessato i propri effetti.

Il Titolare dispone altresì della facoltà di revoca della presente nomina.

La presente nomina non costituisce aggravio in capo al Responsabile, rientrando la medesima negli obblighi normativi che regolano i rapporti con il Titolare sotto il profilo della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Articolo 8 - Sub-responsabili

Il Responsabile del trattamento è autorizzato in via generale a ricorrere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 par. 4 del RGPD, a uno o più soggetti (di seguito sub-responsabili del trattamento) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare disciplinando il rapporto con atto giuridico o contratto teso a circoscrivere i rispettivi ambiti di responsabilità e facendo sottoscrivere al sub-responsabile le medesime condizioni applicate nel presente atto di nomina.

Il Responsabile adotta nei confronti del sub-responsabile gli stessi obblighi in materia di protezione di dati personali già in capo al Responsabile del trattamento e derivanti dalla sottoscrizione del presente atto di nomina.

Qualora il sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile.

Il Responsabile del trattamento dovrà trasmettere al Titolare la denominazione del sub-responsabile del trattamento, nonché di ogni altra modifica riguardante l'aggiunta o la sostituzione con altri sub-responsabili del trattamento, dando all'Azienda medesima la possibilità di opporsi.

Articolo 9 - Designazione e autorizzazione degli incaricati

Il Responsabile del trattamento garantisce la puntuale individuazione dei soggetti operanti a qualsiasi titolo nella propria organizzazione quali soggetti autorizzati al trattamento.

In particolare, il Responsabile del trattamento si impegna a consentire l'accesso e il trattamento dei dati personali solo a personale debitamente formato e specificamente designato anche ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.

Il Responsabile si impegna ad effettuare per iscritto le nomine e limitare l'accesso e il trattamento ai soli dati personali necessari per lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione.

Il personale autorizzato dovrà ricevere idonea e specifica formazione in relazione al rispetto delle misure organizzative e tecniche, in particolare alle misure di sicurezza adottate, adeguate ad assicurare la tutela dei dati personali trattati nel rispetto delle previsioni normative e della prassi in materia.

Nello specifico il Responsabile:

- individua le persone autorizzate al trattamento dei dati impartendo loro, per iscritto, istruzioni dettagliate in merito alle operazioni consentite e alle misure di sicurezza da adottare in relazione alle criticità dei dati trattati;
- vigila regolarmente sulla puntuale applicazione da parte delle persone autorizzate di quanto prescritto, anche tramite verifiche periodiche;
- garantisce l'adozione dei diversi profili di autorizzazione delle persone autorizzate, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari alle operazioni di trattamento consentite rispetto alle mansioni svolte;
- verifica periodicamente la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione di tutte le persone autorizzate, modificando tempestivamente detto profilo ove necessario (es. cambio di mansione);
- cura la formazione e l'aggiornamento professionale delle persone autorizzate che operano sotto la sua responsabilità circa le disposizioni di legge e regolamentari in materia di tutela dei dati personali.

Il Responsabile, su richiesta, invia al Titolare del trattamento a mezzo P.E.C. l'elenco nominativo con specifica evidenza delle relative mansioni dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali svolti per suo conto e nell'ambito della Convenzione/Contratto.

Articolo 10 – Responsabile della protezione dei Dati

Il Responsabile si impegna a nominare e comunicare al Titolare il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.

Articolo 11 - Diritti degli interessati

Premesso che l'esercizio dei diritti riconosciuti all'interessato ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR sarà gestito direttamente dal Titolare, il Responsabile si rende disponibile a collaborare con il Titolare stesso fornendogli tutte le informazioni necessarie a soddisfare le eventuali richieste ricevute in tal senso.

Il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

In particolare, il Responsabile dovrà comunicare al Titolare, senza ritardo e comunque non oltre le 72 ore dalla ricezione, le istanze eventualmente ricevute e avanzate dagli interessati in virtù dei diritti previsti dalla vigente normativa (es. diritto di accesso, ecc.) e a fornire le informazioni necessarie al fine di consentire al Titolare di evadere le stesse entro i termini stabiliti dalla normativa.

Articolo 12 - Registro dei trattamenti

Il Responsabile mantiene un registro (in forma scritta e/o anche in formato elettronico) di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare, contenente:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile e/o dei suoi Sub – Responsabili;
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;

- ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate adottate;
- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

Il Responsabile garantisce, inoltre, di mettere a disposizione del Titolare e/o dell'Autorità di controllo che ne dovessero fare richiesta, il suddetto registro dei trattamenti.

Il Responsabile si impegna a coadiuvare il Titolare nella redazione del proprio Registro delle attività di trattamenti, segnalando anche, per quanto di propria competenza, eventuali modifiche da apportare al Registro.

Articolo 13 - Sicurezza dei dati personali

Il Responsabile è tenuto, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, ad adottare le necessarie e adeguate misure di sicurezza (eventualmente anche ulteriori rispetto a quelle nel seguito indicate) in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non consentito ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, o il trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

Il Responsabile fornisce al titolare l'elenco delle adeguate misure di sicurezza adottate.

Articolo 14 - Sicurezza e Amministrazione del Sistema (ADS)

Il Responsabile fornirà al Titolare la lista nominativa degli ADS, con questi intendendo le persone fisiche che svolgono per conto del Responsabile ed in esecuzione dei compiti concordati ed affidati dal Titolare, attività di gestione e manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i software complessi che trattano dati del Titolare, le reti locali e gli apparati di sicurezza di quest'ultimo, o comunque che possano intervenire sulle misure di sicurezza a presidio dei medesimi dati. Con riferimento ai soggetti individuati, il Responsabile deve comunicare rispetto ad ognuno i compiti e le operazioni svolte.

Articolo 15 - Compiti e istruzioni per il Responsabile

Il Responsabile ha il potere ed il dovere di trattare i dati personali indicati nel rispetto della normativa vigente, attenendosi sia alle istruzioni di seguito fornite, sia a quelle che verranno rese note dal Titolare mediante procedure e/o comunicazioni specifiche.

Il Responsabile dichiara espressamente di comprendere ed accettare le istruzioni di seguito rappresentate e si obbliga a porre in essere, nell'ambito dei compiti contrattualmente affidati, tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa di riferimento in materia di tutela dei dati personali al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o

non conforme alla raccolta.

Articolo 16 - Modalità di trattamento e requisiti dei dati personali

Il Responsabile si impegna:

- a trattare direttamente, o per il tramite dei propri dipendenti, collaboratori esterni, consulenti, etc. – specificamente designati incaricati del trattamento - i dati personali del Titolare, per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, nonché nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, nonché, infine, dalle presenti istruzioni;
- non divulgare o rendere noti a terzi - per alcuna ragione ed in alcun momento, presente o futuro ed anche una volta cessati i trattamenti oggetto della Convenzione - i dati personali ricevuti dal Titolare o pervenuti a sua conoscenza in relazione all'esecuzione del servizio prestato, se non previamente autorizzato per iscritto dal Titolare, fatti salvi eventuali obblighi di legge o ordini dell'Autorità Giudiziaria e/o di competenti Autorità amministrative;
- collaborare con il Titolare per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- dare immediato avviso al Titolare in caso di cessazione dei trattamenti concordati;
- non creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione del Titolare, fatto salvo quando ciò risulti strettamente indispensabile ai fini dell'esecuzione degli obblighi assunti;
- in caso di ricezione di richieste specifiche avanzate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o altre autorità, a coadiuvare il Titolare per quanto di sua competenza;
- segnalare eventuali criticità al Titolare che possono mettere a repentaglio la sicurezza dei dati, al fine di consentire idonei interventi da parte dello stesso;
- coadiuvare, su richiesta, il Titolare ed i soggetti da questo indicati nella redazione della documentazione necessaria per adempiere alla normativa di settore, con riferimento ai trattamenti di dati effettuati dal Responsabile in esecuzione delle attività assegnate.

Articolo 17 - Istruzioni specifiche per il trattamento dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati

Il Responsabile deve:

- verificare la corretta osservanza delle misure previste dal Titolare in materia di archiviazione nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, potendo derivare gravi conseguenze da accessi non autorizzati alle informazioni oggetto di trattamento;
- prestare particolare attenzione al trattamento dei dati personali rientranti nelle categorie particolari e/o relative a condanne penali o reati degli interessati conosciuti, anche incidentalmente, in esecuzione dell'incarico affidato, procedendo alla loro raccolta e archiviazione solo ove ciò si renda necessario per lo

svolgimento delle attività di competenza e istruendo in tal senso le persone autorizzate che operano all'interno della propria struttura;

- conservare, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, la documentazione contenente dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati adottando misure idonee al fine di evitare accessi non autorizzati ai dati, distruzione, perdita e/o qualunque violazione di dati personali;
- vigilare affinché i dati personali degli interessati vengano comunicati solo a quei soggetti preventivamente autorizzati dal Titolare che presentino garanzie sufficienti secondo le procedure di autorizzazione disposte e comunicate dal Titolare. Sono altresì consentite le comunicazioni richieste per legge nei confronti di soggetti pubblici;
- sottoporre preventivamente al Titolare, per una sua formale approvazione, le richieste di dati da parte di soggetti esterni;
- non diffondere i dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati degli interessati;
- segnalare eventuali criticità nella gestione della documentazione contenente dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati al fine di consentire idonei interventi da parte del Titolare.

Articolo 18 – Violazione dei dati

Il Responsabile si impegna a notificare al Titolare, senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, e comunque entro 24 ore, con comunicazione da inviarsi all'indirizzo PEC del titolare, ogni violazione dei dati personali (*data breach*) fornendo, altresì:

- la descrizione della natura della violazione e l'indicazione delle categorie dei dati personali e il numero approssimativo di interessati coinvolti;
- comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- la descrizione delle probabili conseguenze;
- la descrizione delle misure adottate o di cui dispone per porre rimedio alla violazione o, quantomeno, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Fermo quanto sopra previsto, il Responsabile si impegna a prestare ogni più ampia assistenza al Titolare al fine di consentirgli di assolvere agli obblighi di cui agli artt. 33 - 34 del GDPR.

Una volta definite le ragioni della violazione, il Responsabile di concerto con il Titolare e/o altro soggetto da quest'ultimo indicato, su richiesta, si attiverà per implementare nel minor tempo possibile tutte le misure di sicurezza fisiche e/o logiche e/o organizzative atte ad arginare il verificarsi di una nuova violazione della stessa specie di quella verificatasi, al riguardo anche avvalendosi dell'operato di subfornitori.

Articolo 19 - Valutazione di impatto e consultazione preventiva

Con riferimento agli artt. 35 e 36 del GDPR, il Responsabile si impegna, su richiesta, ad assistere il Titolare nelle

attività necessarie all'assolvimento degli obblighi previsti dai succitati articoli, sulle base delle informazioni in proprio possesso, in ragione dei trattamenti svolti in qualità di Responsabile del trattamento, ivi incluse le informazioni relative agli eventuali trattamenti effettuati dai Sub - Responsabili.

Articolo 20 - Trasferimento dei dati personali

Il Responsabile del trattamento si impegna a circoscrivere gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione, conservazione dei dati sui propri server) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in Paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal Regolamento UE 2016/679 CAPO V.

Articolo 21 - Attività di audit

Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di sicurezza descritti nel presente documento e, in generale, il rispetto delle obbligazioni assunte in forza del presente atto e del GDPR, consentendo e, su richiesta, contribuendo alle attività di audit, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da esso incaricato.

Qualora il Titolare rilevasse comportamenti difformi a quanto prescritto dalla normativa in materia nonché dalle disposizioni contenute nei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, provvederà a darne comunicazione al Responsabile, senza che ciò possa far venire meno l'autonomia dell'attività di impresa del Responsabile ovvero possa essere qualificato come ingerenza nella sua attività.

Articolo 22 - Ulteriori istruzioni

Il Responsabile comunica tempestivamente al Titolare qualsiasi modificazione di assetto organizzativo o di struttura proprietaria che dovesse intervenire successivamente all'affidamento dell'incarico, affinché il Titolare possa accertare l'eventuale sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dalla vigente normativa o il venir meno delle garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per il corretto trattamento dei dati oggetto della presente nomina.

Il Responsabile informa prontamente il Titolare delle eventuali carenze, situazioni anomale o di emergenza rilevate nell'ambito del servizio erogato - in particolare ove ciò possa riguardare il trattamento dei dati personali e le misure di sicurezza adottate dal Responsabile - e di ogni altro episodio o fatto rilevante che intervenga e che riguardi comunque l'applicazione del GDPR (ad es. richieste del Garante, esito delle ispezioni svolte dalle Autorità, ecc.) o della normativa nazionale ancorché applicabile.

Articolo 23 - Codici di Condotta e Certificazioni

Il Responsabile si impegna a comunicare al Titolare l'adesione a codici di condotta approvati ai sensi dell'art. 40 del GDPR e/o l'ottenimento di certificazioni che impattano sui servizi offerti al Titolare, intendendo anche

quelle disciplinate dall'art. 42 del GDPR.

Articolo 24 – Norme finali e responsabilità

Il Titolare, poste le suddette istruzioni e fermi i compiti sopra individuati, si riserva, nell'ambito del proprio ruolo, di impartire per iscritto eventuali ulteriori istruzioni che dovessero risultare necessarie per il corretto e conforme svolgimento delle attività di trattamento dei dati collegate all'accordo vigente tra le Parti, anche a completamento ed integrazione di quanto sopra definito.

Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 7 circa il termine di efficacia della presente nomina, il Responsabile dichiara sin d'ora di mantenere indenne e manlevato il Titolare da qualsiasi danno, onere, spesa e conseguenza che dovesse derivare al Titolare stesso a seguito della violazione, da parte del Responsabile o di suoi Sub – Responsabili, dalla violazione delle pattuizioni contenute nel presente atto o delle istruzioni contenute nei relativi atti di nomina anche in seguito a comportamenti addebitabili ai loro dipendenti, rappresentanti, collaboratori a qualsiasi titolo.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica

La Direttrice Generale

Dr.ssa Simona Dei (firm.to digitalmente)

p. Azienda USL Toscana Centro

Il Direttore f.f. SOC Screening

Dr.ssa Daniela Tramalloni (firm.to digitalmente)